

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 667}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BAGHINO, NICOSIA, DEL DONNO

Presentata il 27 ottobre 1976

Estensione del compenso speciale di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 466, agli insegnanti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449, concernente il riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, venne assegnato agli insegnanti delle scuole elementari speciali per fanciulli predisposti tracomatosi o affetti da altre malattie che possono essere causa di contagio nonché ai maestri statali di scuole per fanciulli anormali e per minorati fisici, uno speciale compenso nella misura di lire mille mensili.

Tale decreto aveva evidentemente trascurato di prendere in considerazione gli insegnanti degli istituti professionali per ciechi che pur operavano nel medesimo ambiente e nelle medesime condizioni degli insegnanti delle scuole elementari speciali.

Alla inopportuna omissione si provvede con l'articolo 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, che estese lo speciale compenso nella misura di lire mille mensili di cui al citato decreto n. 1002 del 1947 a tutto il personale delle

scuole, degli istituti e dei corsi di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

Successivamente, con la legge 2 aprile 1968, la già menzionata indennità di lire mille mensili venne elevata a lire 7.000 mensili senza che contestualmente si provvedesse a prendere analogo provvedimento in favore degli insegnanti degli istituti professionali per ciechi.

Si verificò cioè la stessa grave omissione che si era verificata nel 1947 e alla quale si era posto rimedio appena con la legge del 1955.

Onorevoli colleghi, riteniamo che non occorra aggiungere altri argomenti a sostegno della necessità di provvedere a riparare a una palese ingiustizia, per cui proponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il compenso speciale di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 466, è esteso agli insegnanti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 29 agosto 1941, n. 1449.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per lo esercizio finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.